APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, IL 30 APRILE 1940, RIGUARDANTE LA PROROGA DELLE TARIFFE PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI SULLA FERROVIA DEL GOTTARDO

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione e' data, con effetto al l° maggio 1940, all'Accordo fra l'Italia e la svizzera stipulato in Roma il 30 aprile 1940 e riguardante la Ferrovia del Gottardo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Di Revel - Host Venturi - Ricci

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Versione in vigore dal 8 settembre 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 30 aprile 1940, riguardante la proroga delle tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli sulla Ferrovia del Gottardo

Estremi	Legge 6 luglio 1940, n. 1168
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-dell-accordo-stipulato-in-roma-fra-l-italia-e-la/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it